

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 32**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERTONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL DOTTOR

SALVATORE FRASCA

senatore all'epoca dei fatti

**(procedimento penale n. 2178/96 RGPM e 1330/97 R.G.GIP pendente presso il Tribunale di Cosenza
per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffama-
zione con il mezzo della stampa)**

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1999

ONOREVOLI SENATORI. - Il dottor Salvatore Frasca, con lettera pervenuta in data 14 aprile 1998, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cosenza, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge n.47 del 1948 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Il dottor Frasca, senatore all'epoca dei fatti, è stato querelato dal signor Pietro Maisto per aver espresso alcune considerazioni offensive della reputazione di quest'ultimo in un'interrogazione parlamentare, apparsa sul resoconto della seduta del Senato dell'8 giugno 1993, interrogazione integralmente riportata, senza alcun commento, sul quotidiano locale «L'Insero di Calabria» il 30 settembre 1993.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 26 e del 28 maggio 1998 e del 19 gennaio 1999. Nella seduta del 26 maggio è stato ascoltato il dottor Frasca, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il quale ha depositato alcuni documenti.

Nella seduta del 28 maggio 1998 la Giunta ha deliberato di chiedere all'Autorità giudiziaria precedente copia degli atti processuali, che sono poi pervenuti l'8 luglio 1998.

* * *

Il dottor Frasca ha riferito alla Giunta di aver presentato nell'XI legislatura un'interrogazione parlamentare rivolta ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, di grazia e giustizia, dell'ambiente ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali,

concernente fatti illeciti imputabili al signor Pietro Maisto, nipote del boss camorrista Alfredo Maisto.

In tale interrogazione l'allora senatore Frasca ha enumerato una serie di fattispecie criminose riferibili alla condotta tenuta dal signor Pietro Maisto e da alcuni funzionari pubblici, i quali avrebbero consentito al suddetto di acquistare illegalmente terreni situati nell'ambito del Comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, nonché di effettuare un'imponente opera di speculazione edilizia.

L'ex senatore ha poi ricordato che l'interrogazione parlamentare in questione, depositata agli atti della Giunta, è stata pubblicata sul quotidiano locale «L'Insero di Calabria» il 30 settembre 1993, senza alcuna integrazione giornalistica.

Esaminata la documentazione richiesta all'Autorità giudiziaria precedente e conclusa la discussione, la Giunta ha formulato, all'unanimità, la proposta di ritenere insindacabile la condotta del dottor Frasca ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È infatti pacifico che gli atti di sindacato ispettivo rientrano nella sfera delle funzioni tipiche del parlamentare, alle quali la citata norma costituzionale intende garantire la più ampia protezione da eventuali interferenze esterne. Di tale assunto vi è traccia nel testo dell'ultimo decreto-legge attuativo dell'articolo 68 della Costituzione, poi decaduto, che recitava: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di

voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare». *De iure condendo*, le due proposte di legge presentate in materia (XIII leg., Atti Camera 2939 e 2985), attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, contengono un esplicito riferimento agli strumenti di sindacato ispettivo nonché «...ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia, collegata alla funzione di parlamentare, esplicitata anche fuori dal Parlamento».

Il principio della applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione agli atti di sindacato ispettivo, nonché alle dichiarazioni volte alla loro divulgazione, è inoltre il punto cardine della costante giurisprudenza delle Camere in materia di insindacabilità: le esternazioni da parte di deputati o senatori il cui contenuto sia riconducibile ad atti tipici della funzione parlamentare dagli stessi posti in essere sono considerate una proiezione all'esterno dell'attività svolta in Parlamento e, se espresse con

continenza di modi, ricadono senza dubbio nell'ipotesi prevista dalla citata norma costituzionale.

Il caso che ci occupa riguarda la divulgazione all'esterno del testo di un'interrogazione, che risulta documentalmente presentata dal senatore Frasca e poi pubblicata integralmente sul quotidiano «L'Insero di Calabria», senza alcun commento. Il comportamento tenuto dall'*ex* parlamentare appare quindi assolutamente legittimo, stante, tra l'altro, la completa identità di contenuto tra l'atto parlamentare da lui posto in essere e l'articolo di stampa oggetto della querela sporta dal signor Pietro Maisto.

Per i motivi su illustrati la Giunta propone, all'unanimità, di dichiarare che il fatto per cui è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BERTONI, *relatore*

